



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

### CONVENZIONE DI TIROCINIO

(Art. 11 del D.P.C.M 4 agosto 2023)

Tra

L'Università degli Studi di Macerata, con sede legale in Macerata, via Crescimbeni 30/32, CAP 62100, codice fiscale 00177050432, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Magnifico Rettore Prof. John Francis Mc Court, nato a Dublino (Irlanda), il 18/07/1965;

e

l'Istituto scolastico   
con sede legale in  prov. ,  
CAP , Via/Piazza , n° ,  
tel. , indirizzo e-mail ,  
codice fiscale , d'ora in poi denominato "soggetto ospitante",  
rappresentato dal Dirigente scolastico-Rappresentante legale ,  
nato/a a  il

### Premesso

- che, sulla base del D.P.C.M. 4 agosto 2023, sono stati definiti i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevedendo, all'art. 11, che, per lo svolgimento delle attività di tirocinio nell'ambito dei suddetti corsi, è necessario sottoscrivere convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione accreditate presso gli Uffici Scolastici Regionali di appartenenza;

- che, con D.R. n. 659 del 11 dicembre 2024, sono stati istituiti per l'a.a. 2024/2025 presso l'Università degli Studi di Macerata i percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

**si stipula e si conviene quanto segue:**

### Articolo 1 – Oggetto

1. Al fine di consentire le attività di tirocinio, il soggetto ospitante, accreditato presso l'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza ai sensi del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 93 del 30 novembre 2012, si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture, su proposta del soggetto promotore e verificata la disponibilità allo svolgimento della funzione di tutor del tirocinante di un docente in servizio con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a) del DPCM 4 agosto 2023, gl'iscritti ai percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado attivati presso l'Università degli Studi di Macerata.
2. In conformità alla disciplina di legge vigente, il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

### Articolo 2 – Modalità di svolgimento del tirocinio

1. L'attività del tirocinio, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a) del DPCM 4 agosto 2023, è seguita e verificata da un tutor del tirocinante indicato dal soggetto ospitante.
2. Per gli iscritti di cui alla presente Convenzione, che svolgono la propria attività di tirocinio e inseriti nella struttura sempre in base alla presente Convenzione, è complessivamente predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - il nominativo del tutor del tirocinante;
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei giorni e delle ore di presenza;
  - gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e per la responsabilità civile a carico del soggetto promotore.

### **Articolo 3 – Obblighi del tirocinante**

Durante tutta la durata del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

### **Articolo 4 – Obblighi del promotore (Università)**

1. Il soggetto promotore s'impegna a versare al soggetto ospitante, a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute e per ogni tirocinante accolto, una cifra pari a 200 euro, al netto dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio, arrotondata per eccesso all'euro.
2. Il soggetto promotore provvede alla copertura assicurativa dello studente sia per la parte inerente agli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., come gestione per conto dello Stato, di cui al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, art. 4, comma 5, nonché per la responsabilità civile. In caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante s'impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.
3. Il soggetto promotore s'impegna a far pervenire alle competenti strutture provinciali in materia di lavoro copia della convenzione e del progetto formativo.

### **Articolo 5 - Obblighi del soggetto ospitante (Istituto scolastico)**

1. Il soggetto ospitante assicura e favorisce l'accesso del tirocinante ai luoghi di lavoro e la piena partecipazione alle attività previste dal progetto formativo.
2. In materia di sicurezza sul lavoro il soggetto ospitante equipara i tirocinanti ai propri lavoratori dipendenti. Tuttavia gli oneri della formazione obbligatoria prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 sono così stabiliti:
  - formazione generale: erogazione a carico del soggetto ospitante;
  - formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante;
  - sorveglianza sanitaria a carico soggetto ospitante.
3. Il soggetto ospitante s'impegna:
  - a rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
  - ad attivare le opportune modalità di accoglienza e supporto per orientare il tirocinante nella conoscenza dell'Istituzione scolastica e nello svolgimento delle attività previste nel Progetto;
  - a trasmettere all'ente promotore, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi.

### **Articolo 6 – Copie, imposta di bollo e registrazione**

1. Il presente atto è redatto in unico esemplare, in formato digitale, soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che verrà assolta dall'Università degli Studi di Macerata in modalità virtuale, giusta autorizzazione dall'Agenzia delle entrate – Direzione Regionale delle Marche Prot. n. AGE. AGEDRMAR. REGISTRO UFFICIALE.0025928.25-11-2020-U.
2. Le spese di registrazione seguono la regola della registrazione in caso d'uso.

### **Articolo 7 – Foro competente**

Il Tribunale competente, per eventuali e future controversie che potrebbero sorgere dalla presente convenzione, è quello di Macerata.

### **Articolo 8 - Durata**

La presente convenzione ha durata quinquennale, fatto salvo il diritto di recesso di ciascuno dei contraenti, senza oneri, da esercitarsi in forma scritta trasmessa a mezzo PEC.

Firmato digitalmente per il soggetto promotore ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82

Firmato digitalmente per il soggetto ospitante ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82